

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ..... 2
- ★ Regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ..... 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1278/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 586/93, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1279/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione ..... 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1280/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica popolare cinese ..... 27
- Regolamento (CE) n. 1281/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che sospende i regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1080/94, (CE) n. 2162/94 e (CE) n. 2477/94, relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento ..... 30



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1282/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che sospende i regolamenti (CE) n. 1081/94, (CE) n. 1166/94 e (CE) n. 544/95 che indicano gare per la restituzione all'esportazione dei cereali verso qualsiasi paese terzo .....	31
Regolamento (CE) n. 1283/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	32
Regolamento (CE) n. 1284/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari .....	33
Regolamento (CE) n. 1285/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	34
Regolamento (CE) n. 1286/95 della Commissione, del 6 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	36

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

95/194/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 maggio 1995, recante modifica della decisione 93/455/CEE che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica (1)** .....

38

---

**Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CE) n. 1250/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 121 dell'1. 6. 1995) .....	39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

---

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1275/95 DEL CONSIGLIO**

del 29 maggio 1995

**riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in appresso denominato « accordo », e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'ac-

cordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di prelievi e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 <sup>(2)</sup> in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Se l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con l'Estonia, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. de CHARETTE

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 682/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1276/95 DEL CONSIGLIO**

del 29 maggio 1995

**riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra<sup>(1)</sup>, in appresso denominato « accordo », e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'ac-

cordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di prelievi e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68<sup>(2)</sup> in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Quando l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lettonia, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. de CHARETTE

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 682/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1).

## REGOLAMENTO (CE) N. 1277/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra<sup>(1)</sup>, in appreso denominato « accordo », e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'ac-

cordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di prelievi e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68<sup>(2)</sup> in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Se l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lituania, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. de CHARETTE

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 682/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1278/95 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1995****che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 586/93, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini; che si possono prevedere deroghe per taluni v.q.p.r.d.; che taluni v.q.p.r.d. originari dell'Austria, appartenenti a tale categoria, presentano di solito, a causa dei metodi particolari di elaborazione e dell'elevato titolo alcolometrico, un tenore di acidità volatile superiore a quello indicato all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per maggior chiarezza, è preferibile inserire tale deroga nel regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) 1243/94<sup>(4)</sup>, che raccoglie in un unico testo tutte le deroghe previste in materia di acidità volatile;

considerando che prima dell'adesione dell'Austria i suddetti v.q.p.r.d. già presentavano un tenore massimo di

acidità volatile superiore a quello fissato dal richiamato articolo 66; che per evitare interruzioni è opportuno rendere il presente regolamento applicabile a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 586/93 l'attuale lettera d) diventa la lettera e) ed è inserita la nuova lettera d) seguente:

- d) per quanto riguarda i vini austriaci:
  - a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" e "Strohwein".

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 64.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1279/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1995

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre aumentare l'importo della cauzione di esecuzione in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono tener conto di eventuali cambiamenti del regime

agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(7)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93<sup>(8)</sup>, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono indette otto gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE, 177/95 CE, 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 000 000 hl di alcole provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano, spagnolo e francese.

2. Le gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE e 177/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 425 000, 100 000 e 100 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

*Articolo 2*

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato:
  - per la gara semplice n. 175/95 CE in Costa Rica;
  - per le gare semplici nn. 176/95 CE e 177/95 CE in:

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador ;
- per le gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE in uno dei seguenti paesi terzi :
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas,
  - Repubblica Dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
  - Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize,
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,
  - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
  - Haiti ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

### Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

### Articolo 4

La vendita ha luogo conformemente agli articoli 13 a 16, 17, paragrafo 1, 18, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 e 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, l'alcole deve essere pagato entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

### Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in

vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di ritiro costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di ritiro, presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione dell'alcole oggetto dell'aggiudicazione.

La cauzione di ritiro ammonta a 12,08 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

L'organismo di intervento detentore dell'alcole svincola la cauzione di ritiro esclusivamente per i quantitativi di alcole per i quali è fornita la prova dell'avvenuta esportazione nel termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.

L'esportazione dell'alcole, aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per quanto riguarda la cauzione di ritiro.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, tale cauzione è costituita, per ognuna delle gare di cui all'articolo 1, per ciascun quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro.

L'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione della cauzione di buona esecuzione all'organismo di intervento interessato entro e non oltre il giorno del rilascio del buono di ritiro del rispettivo quantitativi di alcole.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

### Articolo 6

1. L'organismo di intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei prelievi fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commis-

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

sione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

#### Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

#### Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

- accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
- rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

#### Articolo 9

1. Gli aggiudicatari della gara semplice n. 175/95 CE e dalle gare semplici nn. 176/95 CE e 177/95 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

3. L'eventuale scambio di cui ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

4. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informarne preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

5. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

6. Gli scambi eventuali non devono comportare modifica dei quantitativi complessivi di alcole posto in vendita rispettivamente per le gare nn. 175/95 CE, 176/95 CE e 177/95 CE, e le gare nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE.

#### Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## GARA SEMPLICE N. 175/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Tarancón	D-5	26 555	35 + 36	greggio
	Tarancón	C-10	26 307	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-2	3 482	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-3	25 121	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-4	26 150	35 + 36	greggio
	Tarancón	F-4	26 186	35 + 36	greggio
	Tarancón	C-5	26 622	39	greggio
	Tarancón	C-8	14 577	39	greggio
		Totale		175 000	
2. FRANCIA	Deulep Bld Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	608	6 681,90	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		119	21 226,30	35 + 36	greggio + 92 % vol.
	Ets Verniers Usine Sainte-Louise F-11106 Narbonne	712	5 632,10	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		105	2 621,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		101	9 079,60	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		103	9 087,90	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		547	4 368,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		112	9 010,80	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		114	6 690,30	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		712	600,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		Totale		75 000	
3. ITALIA	Neri		5 000	35 + 39	neutro
	Di Lorenzo		1 500	39	neutro
	ENALCO		1 500	36	neutro
	Bertolino		12 000	36	neutro

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	S. Severo		500	39	neutro
	Caviro		3 000	39	neutro
	Dister — Coop		3 500	39	neutro
	Mazzari		4 000	35 + 39	neutro
	Bonollo		2 500	39	neutro
	Caviro		1 500	35	neutro
	Bertolino		8 000	35	greggio
	Vinum		5 000	39	greggio
	Ge.Dis		4 000	39	greggio
	Kronion		4 000	39	greggio
	Neri		41 000	39 + 35	greggio
	Bonollo		27 000	39	greggio
	D'Auria		5 000	39	greggio
	D.C.A.		5 000	35	greggio
	I.C.V.		4 000	39	greggio
	I.I.A.		1 500	39	greggio
	F. Palma		2 000	35	greggio
	Di Trani		7 000	35	greggio
	Balice		10 000	36	greggio
	SASPIV		5 000	39	greggio
	Del Sud		6 100	35	greggio
	DICO.VISA		5 400	35	greggio
	Totale		175 000		
	Totale generale		425 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane o franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 425 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 175/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 175/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento:

- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 620331, 620252, 613003 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 05).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 176/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Tarancón	C-8	11 940	39	Greggio
	Tarancón	F-3	26 555	39	Greggio
	Tarancón	F-5	8 371	39	Greggio
	Villarrobledo	13	3 134	35 + 36	Greggio
	Totale		50 000		
2. ITALIA	Bertolino		8 000	39	Neutro
	Del Sud		2 000	36	Neutro
	Bertolino		7 000	35	Greggio
	Corine		9 000	39	Greggio
	Lav. Vinacce		3 000	35	Greggio
	Di Lorenzo		9 000	35	Greggio
	Caviro		12 000	39	Greggio
	Totale		50 000		
	Totale generale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 176/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
  - a) il riferimento alla gara semplice n. 176/95 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :
  - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
  - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 177/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Villarrobledo	13	38 712	35+36	Greggio
	Villarrobledo	15	11 288	35+36	Greggio
	Totale		50 000		
2. ITALIA	Ge.Dis		8 000	36	Neutro
	Del Sud		2 000	36	Neutro
	Vinum		7 000	39	Greggio
	Corine		9 000	39	Greggio
	Mazzari		15 000	39	Greggio
	Villapana		5 000	35	Greggio
	D'Auria		4 000	35	Greggio
	Totale		50 000		
	Totale generale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 177/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
  - a) il riferimento alla gara semplice n. 177/95 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :
  - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
  - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

**GARA SEMPLICE N. 178/95 CE****I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	15	18 146	39	Greggio
	Villarrobledo	30	7 647	39	Greggio
	Villarrobledo	31	42 823	39	Greggio
	Villarrobledo	32	6 384	39	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

**II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole**

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

**III. Presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 178/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
  - a) il riferimento alla gara semplice n. 178/95 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

**IV. Aggiudicazione**

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 179/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	32	35 654	39	Greggio
	Tomelloso	2	9 143	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	3	18 452	35 + 36	Greggio
	Tomelloso	4	11 751	35 + 36	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 179/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 179/95 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

**IV. Aggiudicazione**

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 180/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Sapis		5 000	39	Neutro
	F. Palma		7 000	35	Neutro
	SASRIV		3 000	36	Neutro
	Ge. Dis.		11 000	39	Greggio
	Di. Trani		10 000	39	Greggio
	De Luca		3 000	35	Greggio
	Bonollo		15 000	35	Greggio
	Dister-Coop		4 000	39	Greggio
	Mazzari		9 000	39	Greggio
	Caviro		8 000	35	Greggio
		Totale		75 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 180/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 180/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 181/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Sapis		5 500	39	Neutro
	Di Trani		6 500	36	Neutro
	Del Salento		3 000	35	Neutro
	Kronion		11 000	39	Greggio
	Balice		9 000	39	Greggio
	F. Palma		4 000	35	Greggio
	Eonollo		15 000	35	Greggio
	Mazzari		9 000	39	Greggio
	Caviro		12 000	35	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 181/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 181/95 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

## GARA SEMPLICE N. 182/95 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	F. Palma		4 500	39	Neutro
	Sapis		2 500	39	Neutro
	Del Salento		3 000	36	Neutro
	S. Severo		5 000	39 + 36	Neutro
	Bertolino		11 000	35	Greggio
	Di Trani		8 000	39	Greggio
	Rodi		5 000	35	Greggio
	Caviro		27 000	39 + 35	Greggio
	Emiliane		2 500	35	Greggio
	Deta		5 000	35 + 39	Greggio
	C.V.A.		1 500	39	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 182/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
- a) il riferimento alla gara semplice n. 182/95 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

---

*ALLEGATO II*

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen) :

- per telex :       22037 AGREC B  
                      22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax :   (32-2)295 92 52

*ALLEGATO III*

**Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 1279/95**

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

**REGOLAMENTO (CE) N. 1280/95 DELLA COMMISSIONE**

del 6 giugno 1995

**che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3289/94 <sup>(2)</sup>, in particolare il combinato disposto degli articoli 2 dell'allegato VII e 17,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni alle quali possono essere fissati limiti quantitativi per la reimportazione nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in determinati paesi terzi ;

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di fissare limiti quantitativi alle reimportazioni di alcuni prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi fissati dall'articolo 2 di detto regolamento ;

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di introdurre limiti quantitativi alle reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 13, 14, 17, 29, 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica popolare cinese ; che le importazioni dirette di prodotti che rientrano nelle categorie 13, 14, 17, 29, 159 e 161 sono soggetti a limiti quantitativi fissati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93 ;

considerando che il comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 ha ritenuto oppor-

tuna, previa discussione, la decisione di introdurre i limiti quantitativi specificati in allegato ;

considerando che è pertanto necessario fissare i limiti quantitativi specificati in allegato sulle reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 13, 14, 17, 29, 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica popolare cinese ;

considerando che le disposizioni relative al traffico di perfezionamento passivo contenute nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 si devono applicare ai prodotti per i quali sono stati fissati limiti quantitativi ai sensi del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica popolare cinese specificati nell'allegato al presente regolamento sono soggetti ai limiti quantitativi specificati nell'allegato suddetto, gestiti secondo le disposizioni dei pertinenti regolamenti comunitari sul traffico di perfezionamento passivo, come quelle previste dall'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 85.

## ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Descrizione	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi 1995
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00  6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Slips e mutande per uomo o ragazzo, slips e mutande per donna o ragazza, manufatti a maglia, di lana, cotone o fibre artificiali	Cina	1 000 pezzi	500
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90  6210 20 00	Cappotti, impermeabili a altre giacche, giacconi, mantelli, di lana, cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi i « parka » della categoria 21), per uomo o ragazzo	Cina	1 000 pezzi	500
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche diverse da quelle a maglia, di lana, cotone o fibre sintetiche per uomo o ragazzo	Cina	1 000 pezzi	700
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18  6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, insieme, diversi da quelli a maglia, di lana, cotone o fibre sintetiche, esclusi gli insieme da sci, per donna o ragazza, tute sportive, con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, di cotone o fibre artificiali, per donna o ragazza	Cina	1 000 pezzi	100
159	6204 49 10 6206 10 00  6214 10 00  6215 10 00	Abiti, camicette e bluse camicette, diversi da quelli a maglia, di seta o cascami di seta  Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, diversi da quelli a maglia, di seta o cascami di seta  Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o cascami di seta	Cina	tonnellate	8

Categoria	Codice NC	Descrizione	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi 1995
161	6201 19 00 6201 99 00  6202 19 00 6202 99 00  6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90  6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90  6205 90 10 6205 90 90  6206 90 10 6206 90 90  ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti , diversi da quelli a maglia, escluse le categorie da 123 a 159	Cina	tonnellate	15

**REGOLAMENTO (CE) N. 1281/95 DELLA COMMISSIONE**

del 6 giugno 1995

**che sospende i regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1080/94, (CE) n. 2162/94 e (CE) n. 2477/94, relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche sospendere le gare previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 953/94<sup>(5)</sup>, (CE) n. 1077/94<sup>(6)</sup>, (CE) n. 1078/94<sup>(7)</sup>, (CE) n. 1080/94<sup>(8)</sup>, (CE) n. 2162/94<sup>(9)</sup>, (CE) n. 2477/94<sup>(10)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1019/95<sup>(11)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le gare previste dai regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1080/94, (CE) n. 2162/94 e (CE) n. 2477/94 sono sospese.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 18.

<sup>(9)</sup> GU n. L 230 del 3. 9. 1994, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 11.

<sup>(11)</sup> GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 18.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1282/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1995

che sospende i regolamenti (CE) n. 1081/94, (CE) n. 1166/94 e (CE) n. 544/95 che indicano gare per la restituzione all'esportazione dei cereali verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che i regolamenti della Commissione (CE) n. 1081/94<sup>(5)</sup>, (CE) n. 1166/94<sup>(6)</sup> e (CE) n. 544/95<sup>(7)</sup>, modificati dal regolamento (CE) n. 1020/95<sup>(8)</sup>, indicano gare per la restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, sospendere le gare in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le gare previste dai regolamenti (CE) n. 1081/94, (CE) n. 1166/94 e (CE) n. 544/95 sono sospese.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/95 DELLA COMMISSIONE**

del 6 giugno 1995

**che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE)

n. 1222/94 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci ;

considerando la situazione del mercato ; può che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del grano duro, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92, è sospesa fino al 9 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1284/95 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1995****recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti rischia di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale di tali prodotti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione<sup>(5)</sup>; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in

questione e non rilasciare i titoli per le domande pendenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90, 0405 e 0406 è sospesa nel periodo compreso tra l'8 e il 30 giugno 1995 per le domande di titolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95.

2. Non è dato seguito alle domande pendenti di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui al paragrafo 1, il cui rilascio sarebbe dovuto intervenire a partire dall'8 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(5) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1285/95 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ecu/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	71,1
	060	80,2
	066	41,3
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	67,0
0707 00 25	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,1
0709 90 77	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5
0805 30 30	388	73,3
	528	68,3
	600	54,7
	624	76,2
	999	68,1
0809 10 20	052	165,6
	064	135,1
	999	150,4
0809 20 41, 0809 20 49	052	282,4
	400	208,0
	676	337,5
	999	276,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1286/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 1995**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1271/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	39,05 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	39,05 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	39,05 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	39,05 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	46,12
1701 99 10	46,12
1701 99 90	46,12 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1995

recante modifica della decisione 93/455/CEE che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha già stabilito i criteri da applicare nel preparare i piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica con la decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato, per l'approvazione, piani di allarme nazionali; che dall'esame di questi piani risulta che essi consentono di conseguire l'obiettivo prefissato e sono conformi ai criteri stabiliti dalla decisione 91/42/CEE;

considerando che i piani di allarme per alcuni Stati membri sono stati approvati con la decisione 93/455/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica<sup>(3)</sup>; che è pertanto necessario modificare la suddetta decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/455/CEE della Commissione è modificata nel seguente modo:

Nell'allegato sono aggiunti i « Paesi Bassi ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 13. 8. 1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 del 23. 7. 1993, pag. 20.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1250/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 1° giugno 1995)*

A pagina 74, ultimo considerando :

*anziché* : « considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, » ;

*leggi* : « considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, ».

---